



# COMUNE DI VIGNANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **21** del Reg.

**OGGETTO: BILANCIO 2018/2020: CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018**

Del **08/03/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 13:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è medesima riunita nelle persone seguenti:

	Presenti	Assenti
GRASSELLI Vincenzo - Sindaco	X	
OLIVIERI Cristina - Vice Sindaco	X	
GNISCI Enrico - Assessore	X	
MINELLA Luigi - Assessore		X

Sono presenti gli Assessori sopraindicati,

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Ida Di Lauro.

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

*“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

Dato atto che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone a far data dal 1° gennaio 2005;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Dato atto che, avendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2018;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 24.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 22, il quale demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone;

Viste le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in vigore nel 2017 di seguito riportate:

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

CAT.1	EURO 28,60
CAT.2	EURO 20,02

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

CAT.1	EURO 2,20
CAT.2	EURO 1,54

Ritenuto di dover confermare le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come risulta dai prospetti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere a) e b) quali parti integranti e sostanziali;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto 09.02.2018 del Ministero dell' Interno con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

**di confermare** per l'anno 2018 le tariffe del canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche in vigore nel 2017 e di seguito riportate:

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

CAT.1	EURO 28,60
CAT.2	EURO 20,02

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

CAT.1	EURO 2,20
CAT.2	EURO 1,54

**di stimare** in €. 34.000,00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE G.C. N. 21 DEL 08/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Ida Di Lauro

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
GRASSELLI Vincenzo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante inserimento di file che la riproduce anastaticamente all' Albo pretorio on line sul sito Web di questo Comune: [www.comunedivignanello.eu](http://www.comunedivignanello.eu) . Il file rimarrà liberamente accessibile sul sito per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del T.U.E.L N. 267/2000).

**Il Responsabile della pubblicazione**

**Data 13-mar-2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Ida Di Lauro

---